



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 107/21

Lussemburgo, 17 giugno 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa
C-203/20, AB e a.

Avvocato generale Kokott: mandato d'arresto europeo in seguito alla revoca di un'amnistia per il rapimento del figlio di un ex presidente della Slovacchia

Nel 1995 membri dei servizi di sicurezza slovacchi avrebbero commesso reati tra i quali sequestro di persona con trasferimento all'estero, rapina ed estorsione. Vittima degli atti contestati era il figlio dell'allora presidente della Slovacchia. Il 3 marzo 1998, nelle veci di presidente, mentre il mandato presidenziale era vacante, l'allora Primo ministro della Slovacchia concede un'amnistia per tali reati. Con ciò, i procedimenti penali in seguito avviati in ragione dei suddetti atti venivano interrotti definitivamente. In base alla legge slovacca, l'interruzione di detti procedimenti veniva considerata una sentenza di assoluzione.

L'amnistia è stata revocata dal Consiglio nazionale della Slovacchia il 5 aprile 2017. Di conseguenza, i procedimenti penali che erano stati interrotti sulla base dell'amnistia sono stati riaperti.

L'Okresný súd Bratislava III (Tribunale distrettuale di Bratislava III, Slovacchia) considera ora di emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti di uno degli imputati. Il giudice slovacco chiede quindi se l'emissione di un tale mandato d'arresto europeo, da un lato, e la revoca dell'amnistia, dall'altro, siano compatibili con il diritto dell'Unione, segnatamente con la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo¹ e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I suoi dubbi si basano, in particolare, sul principio del *ne bis in idem*², dal momento che i procedimenti di cui trattasi erano già stati conclusi in modo definitivo.

Nelle Conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Juliane Kokott affronta in primo luogo la questione se l'interruzione di un procedimento penale in ragione di un'amnistia debba essere considerata come un'assoluzione definitiva, che rende applicabile il principio del *ne bis in idem*, nonostante la successiva revoca dell'amnistia. A questo proposito, l'avvocato generale rammenta che una tale decisione definitiva deve soddisfare due condizioni: in primo luogo, l'azione penale deve essere definitivamente estinta e, in secondo luogo, la decisione deve essere fondata su una valutazione nel merito.

Secondo l'avvocato generale, la prima condizione è soddisfatta nel presente caso. L'esecuzione dell'amnistia ha posto fine definitivamente ai procedimenti penali di cui trattasi. Per contro, per quanto riguarda la seconda condizione, le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale non permettono una valutazione definitiva. La nozione di assoluzione implica che la responsabilità penale dell'imputato sia stata effettivamente valutata alla luce delle circostanze di specie, ciò che di regola non avviene nel caso di una decisione di interruzione fondata su un'amnistia. Riguardo alla questione se la responsabilità penale sia stata comunque esaminata, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene ad ogni modo affermazioni contraddittorie.

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

² In base a tale principio, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Di conseguenza, l'avvocato generale è dell'opinione che **il principio del *ne bis in idem* non osti all'emissione di un mandato d'arresto europeo quando il procedimento penale sia stato inizialmente interrotto con decisione avente forza di giudicato sulla base di un'amnistia, senza che fosse esaminata la responsabilità penale delle persone interessate, ma gli effetti della decisione di interruzione siano cessati con la revoca dell'amnistia.**

Infine, l'avvocato generale ritiene che la valutazione della legittimità della revoca dell'amnistia e della connessa riapertura del procedimento penale non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575